

LX.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati nella seduta precedente: Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi; Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria; Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali — Discussione dei disegni di legge: 1. Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra; 2. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito ed a quella sulle pensioni; 3. Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito; 4. Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno — Discorsi del senatore Corte e del ministro della guerra — Approvazione per articoli dei quattro progetti di legge. — Presentazione del progetto di legge relativo alle controversie doganali e per convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale — Proposta del ministro della guerra a nome del ministro delle finanze per il rinvio del progetto medesimo alla Commissione di finanza — Osservazioni in contrario dei senatori Sormani-Moretti, Cambray-Digny e Duchoquè — Il progetto è rinviato all'esame degli Uffici — Approvazione dei progetti di legge: 1. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888; 2. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per lo stesso esercizio — Esito della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il ministro della guerra: più tardi interviene il ministro della marina.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Votazione segreta di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi.

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria.

Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione dei progetti di legge
N. 95, 96, 97, 98.**

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dei progetti di legge:

Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito, ed a quella sulle pensioni.

Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito.

Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno.

Essendovi una sola relazione per questi diversi progetti, apro la discussione generale sul loro complesso.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Signori senatori: oggi io avrei dovuto svolgere una mia interpellanza sulla politica africana.

Di fronte alla malattia, che con grandissimo rammarico ho appreso, dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, io naturalmente non insisto nella mia interpellanza.

Mi riservo quindi, qualora mi sembri opportuno, di valermi della discussione che si aprirà sul progetto di legge speciale per l'Africa.

Io avrei insistito per svolgere la mia interpellanza, se non fosse intervenuta la dolorosa contingenza cui dianzi accennavo, solo per questa ragione, che cioè, a mio avviso, non pare conforme alle buone norme parlamentari, che una interpellanza presentata in questo ramo del Parlamento sia rimandata alla discussione di un progetto di legge già presentato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento. Questo, sotto un certo riguardo, limita la libertà del senatore, il quale non si trova soltanto di fronte al rappresentante del potere esecutivo, ma più specialmente di fronte ad una legge già votata dall'altro ramo del Parlamento.

Io tengo conto della data 20 giugno; tengo conto del trovarmi di fronte a progetti di legge già stati votati dall'altro ramo del Parlamento; tengo conto di quel desiderio grandissimo che si è manifestato, e inutile dissimularlo, nel

paese, ed ha trovato eco nel Governo, di voler completare, ampliare rapidissimamente i nostri armamenti.

Per cui io non muoverò opposizione diretta ai progetti di legge che mi trovo dinanzi; mi permetterò semplicemente di fare in proposito alcune osservazioni, per ragioni che esporrò al Senato.

Io forse sono il più antico, il più tenace tra i partigiani del servizio militare obbligatorio quale oggi abbiamo. E mi sia permesso di ricordare che fino dal 1865, vale a dire fino dapprima delle campagne di Boemia e di Francia, io nell'altro ramo del Parlamento avevo sostenuta la convenienza di abolire la surrogazione, di ridurre la durata della ferma e di estendere l'obbligo del servizio militare a tutti i cittadini.

Così convinto, e da tanto tempo, della eccellenza, per la difesa di un paese, del servizio militare come noi abbiamo attualmente, mi sento in debito di muovere alcuni appunti, i quali, secondo me, accennano che non si è ancora sentita la necessità di trarre dalla obbligatorietà del servizio militare tutto il vantaggio che, secondo il mio punto di vista, se ne potrebbe ritrarre.

Ed ora, prima di entrare in argomento, io debbo congratularmi della bellissima relazione dettata dall'onor. senatore Mezzacapo e della chiusa di quella relazione, in quella parte in cui egli ha avuto il coraggio di dire francamente, onestamente e largamente che, per la difesa del paese, noi, con tutti i riguardi e tenuta in massima considerazione l'importanza che la marina di guerra può avere in certe date circostanze, non ci dobbiamo fare illusioni, ci dobbiamo persuadere che è sull'ordinamento dell'esercito di terra che in realtà per la difesa del nostro paese dobbiamo assolutamente contare.

Noi siamo abitanti di un paese continentale, possiamo essere assaliti dalla parte di terra, e quando avessimo anche a nostra disposizione tutte le flotte del mondo, le grandi battaglie di terra perdute ci metterebbero, malgrado le nostre flotte, a discrezione del nemico.

Il servizio militare obbligatorio, secondo me, offre i seguenti vantaggi: non solamente di dare in mano al potere esecutivo il diritto di valersi di tutta la parte valida della popolazione tra i 19 ed i 39 anni per la difesa del paese, ma anche il vantaggio di potersi valere dell'intel-

ligenza e della cultura di tutta quella numerosa classe di cittadini che è chiamata sotto le armi.

Certamente, il servizio militare obbligatorio, il quale è un fatto nuovo, è una vera e propria rivoluzione. Gli eserciti hanno cambiato natura; gli eserciti d'oggi non sono più quelli di altre epoche; vi sono nazioni regolarmente armate, le quali si bilanciano l'una coll'altra. E l'integrale della forza di questi eserciti sarà tanto maggiore, quanto più voi avrete saputo trarre partito di tutti i differenziali che la compongono. Partendo dal principio che la legge sul servizio obbligatorio vi dà il diritto di valervi di tutta l'attività, di tutta la forza del paese, ne vien per conseguenza che la soluzione del problema deve, a parer mio, consistere in questo, cioè: ottenere il massimo di forze militari possibile colla minore dispersione possibile di forza economica; vale a dire: cercare un organamento di esercito il quale vi dia in tempo di guerra il massimo di forza e che in tempo di pace vi costi il meno possibile.

Ed a questo la natura stessa del servizio militare obbligatorio serve mirabilmente, poichè chi ha la somma delle cose militari in mano, ha il mezzo di valersi di molti elementi esistenti in paesi, i quali erano all'infuori assolutamente degli antichi eserciti, poichè l'esercito doveva trovare in sè tutta la sua forza e non poteva invocare aiuti all'infuori di sè medesimo. Nel caso attuale il Governo ha a sua disposizione molti elementi i quali pur non sembrando parte integrante dell'esercito, possono a quest'esercito in ogni tempo rendere servizi importantissimi.

Nei progetti di legge che abbiamo dinanzi, sorvolando, anzi, su quelli che sono i più importanti, cioè su tutta quella parte che si riferisce all'aumento degli ufficiali generali, e per la parte che si riferisce all'aumento dell'artiglieria, io, lasciando in disparte il domandarmi se ciò sia veramente indispensabile per la difesa del nostro territorio, e se in questo momento non abbiamo il numero di cavalli ed il numero di ufficiali occorrenti per questo aumento, li accetto, sebbene qualcuno potrebbe poi dirmi, in seguito al mio discorso, vedendo che io muovo opposizione sui punti minori, passando sul più grande: *Dat veniam corvis, vexat censura columbis*. Ma io posso osservare che nessuno, all'infuori di quelli che sono nell'esercito,

può fare i generali dell'esercito, e che non si può chiamare alcuno all'infuori di coloro che fan parte dell'esercito a comandare l'artiglieria. Ma quando vedo che il Governo ha a sua disposizione tutti i farmacisti del paese tra l'età di 19 e quella di 39 anni; quando vedo che il Governo ha a sua disposizione tutti i veterinari del paese fra l'età di 19 e quella di 39 anni, io mi domando se l'amministrare medicinali ad un soldato sia diverso dall'amministrare medicinali a chi non è soldato, se l'esaminare le condizioni fisiche di un cavallo da guerra sia cosa diversa da quella di esaminare un quadrupede qualunque, destinato alla locomozione.

È per questo che io, nel progetto di legge, non ho potuto vedere che con rammarico una proposta, la quale aumenta il numero degli ufficiali veterinari considerevolmente, come pure il numero degli ufficiali farmacisti.

Io credo che se questa specializzazione di servizi negli eserciti era una assoluta necessità quando gli eserciti erano separati dal paese e il Governo non poteva ricorrere al paese per determinate classi di cittadini, forse sia meno buona e meno necessaria adesso.

Nè posso lasciar passare inosservato il fatto della tendenza che c'è ad aumentare sempre i gradi nei titolari di questi uffici.

Io ho la massima stima per le persone che avendo fatti egregi studi coprono gli uffici di veterinari nell'esercito. Ma io non credo che l'importanza del loro servizio nell'esercito sia tale da richiedere gradi così alti per essi.

Io mi ricordo che quattro anni fa, combattendo in questa stessa aula l'istituzione del generale commissario, prevedeva che fra brevissimo tempo avremmo visto che bisognava aumentare i gradi anche a tutti questi altri servizi.

Oggi, creeremo un colonnello veterinario, fra cinque o sei anni creeremo il generale veterinario, e così per i farmacisti.

Io credo che la grandissima parte di quei servizi si potrebbero far fare benissimo da quegli individui dei quali il paese ha diritto di valersi per mezzo della legge, senza fare una cosa unica, specialissima di un servizio, il quale, come dico, non è diverso quando lo si faccia a beneficio dei privati, come quando lo si faccia a beneficio dell'esercito.

Ma passo a dire cosa anche più grave.

Io credo che, con la grande quantità d'ingegneri che abbiamo in paese, molti dei servizi che in tempo di pace si affidano agli ingegneri militari, in fatto di costruzioni, si potrebbero forse senza nessun danno affidare ad ingegneri civili.

Questo sempre in coerenza al principio, dal quale ho creduto partire, che noi al servizio militare obbligatorio dobbiamo domandare tutto quello che può dare.

E questo per la grande ragione che, dovendo ottenere il massimo risultato possibile in tempo di guerra, dobbiamo cercare di ottenerlo col *minimum* della spesa in tempo di pace.

La forza di una nazione, almeno militarmente parlando, come ho già detto, è un'integrale alla quale diversissimi differenziali o coefficienti devono intervenire, fra cui le buone condizioni economiche del paese.

Io vedendo l'aire che abbiamo preso di aumentare continuamente le spese della guerra e della marina, e la certezza, da quello che ho visto, che non è lontano il giorno in cui si domanderanno spese anche maggiori, non posso far a meno di domandare a me stesso: Ma se domani scoppiasse la guerra, questo coefficiente importantissimo della guerra, che è la finanza, come si troverebbe?

Certo l'onorev. relatore ha ragione quando dice, che noi dobbiamo guardare agli armamenti che fanno gli altri paesi. Questo è giustissimo; ma col mio concetto dell'esercito integrale io voglio guardare anche la condizione finanziaria di quegli altri paesi, e la posizione in cui si troverebbero il giorno in cui scoppiasse una guerra.

Che la Francia e la Germania spingano con grande alacrità i loro armamenti è un fatto naturale. Noi sappiamo il punto gravissimo che è in contestazione fra di loro; e per quanto la ragione umana possa condannare questa lotta, nulla la frenerà, volendo la Francia la riscossa e volendo rivendicare l'Alsazia e la Lorena; e volendo la Germania ad ogni costo mantenere a sé l'Alsazia e la Lorena.

Questa gara è naturale. Ma io vedo però, che tanto la Germania quanto la Francia, venendo domani a scoppiare una guerra, si trovano l'una e l'altra in condizioni di poter fare fronte facilmente alle loro spese.

La Germania ha un debito pubblico insignificante, la Germania ha un tesoro di guerra.

La Francia ha alte imposte indirette, è vero, ma la Francia ha bassissima l'imposta fondiaria. La Francia non ha imposta sulla rendita, per cui, se voi calcolate, e credo di non andare errato, se, dico, calcolate la rendita mobile della Francia a sei miliardi, un'imposta non del 13 e 20, come la nostra, ma del 5 per cento, metterebbe a disposizione del ministro della Repubblica francese 300,000,000, sui quali potrebbe facilissimamente fare un prestito anche di 6 o 7 miliardi.

Io dimando se noi ci troviamo nella stessa circostanza e se non sia prudente, per non trovarci poi presi alla sprovvista di danaro il giorno in cui ci occorresse, di andare molto a rilento nell'aumentare le spese, le quali non sieno proprio domandate da ragioni di assoluta, di assolutissima necessità, anche a costo di sacrificare in alcuni organamenti la euritmia.

Io credo che bisogna guardare, per quanto è possibile, di tenere molto all'euritmia nella finanza.

In questo progetto di legge ho visto che il concetto dell'onorev. ministro della guerra è di formare a Caserta una scuola per i sottufficiali che vogliono diventare sottotenenti nell'esercito e sottotenenti nel corpo contabile.

Io dirò una cosa, la quale certo non è popolare. Però, tanto la vedo e la sento, che mi sento obbligato di dirla. Io credo che del numero dei sottufficiali, il terzo che noi adesso colle leggi attuali possiamo promuovere sottotenenti, se era necessario cogli eserciti come erano anticamente costituiti, sia eccessivo nel momento attuale; e che bisognerebbe, non volendolo rendere eccessivo, portare gli studi di questa nuova scuola di Caserta tanto alti, che gli esami costituissero allora non più un diritto differenziale, ma un vero diritto proibitivo.

Non bisogna dissimularci questo, che la coltura generale è indispensabile per un ufficiale, che la coltura militare diventerà presto buona, si svilupperà quando voi l'avrete innestata su di una buona istruzione generale.

Datemi un giovane il quale abbia studiato i classici, il quale conosca bene la sua lingua, il quale abbia fatto dei buoni studi che si chiamano umani, classici; a quell'ufficiale molto facilmente insegnerete la parte tecnica del suo

mestiere; e non solamente egli la imparerà, ma quel che più monta, la capirà.

Ma probabilmente l'onor. signor ministro della guerra mi dirà: Ma se non si prendono gli ufficiali lì, dove si prenderanno?

Ora io, che in certe cose amo di ritornare a tempi lontani, vi domando: Perchè, ad imitazione di quello che si fa in Germania per gli *avantageurs*, non lasceremo anche noi un certo numero di posti di ufficiali facilmente accessibile ai giovani che escono dalle università? Noi in fondo siamo nelle stesse condizioni dei Francesi, di avere cioè due modi per diventare ufficiali: la scuola militare o la provenienza dalla bassa forza. Ed io credo che sarebbe molto conveniente l'aggiungervi la terza via di accesso come esisteva anticamente.

Questo è un sistema che dà ogni anno un certo numero di ufficiali i quali hanno una istruzione classica, ed è bene che in una certa proporzione i nostri ufficiali abbiano questa coltura, e dirò più tardi il perchè.

Il ministro della guerra mi risponderà, che in questo disegno di legge si discorre appunto del bisogno di ufficiali, specialmente per l'artiglieria, e se non erro, egli intende prenderli, in parte aumentando il numero degli allievi della regia accademia di Torino, ed in parte facendo un appello agli ingegneri civili.

Ora il sistema delle infornate non mi piace in nessuna cosa.

Facendo un appello agli ingegneri civili per reclutare un centinaio d'ufficiali, accade che molti di essi, che da un anno o due hanno subito gli esami e non hanno trovato uno sbocco, prendano lo sbocco dell'esercito, e come dicono i Francesi, lo prendono come un *pis aller*. Secondo me, è miglior sistema tenere aperto un uscio che permetta ogni anno di fare entrare fra gli ufficiali un certo numero di ingegneri in proporzione di un ottavo o di un decimo, anziché il sistema delle infornate; così avverrebbe che l'elemento dell'accademia con una maggiore attitudine militare compenserebbe quello delle università, che, quantunque più classico e forse più matematico, è meno militare, e così vi sarebbe un compenso e l'equilibrio sarebbe presto stabilito.

Ho detto che avrei parlato del concetto mio riguardo alla utilità degli studi classici e letterari nella vita militare, e mi viene tanto più

in acconcio di discorrerne oggi, inquantochè ho inteso quanto è stato detto dal ministro della guerra riguardo alla formazione di un corpo coloniale di prossima formazione.

Perchè tutti lo sappiano, dichiaro che io sono un avversario della politica coloniale e soprattutto della politica africana, che desidererei non fosse mai stata tentata da noi, o dalla quale, per lo meno, desidero che possiamo sortire al più presto; ma questa è una opinione mia; ed io qui voglio semplicemente occuparmi di quella questione a cui ho accennato, cioè dell'alto livello degli studi.

Io desidero che il ministro della guerra si persuada che guai a quel corpo destinato per il servizio coloniale, e forzato a vivere tra popoli selvaggi, il quale non abbia un livello intellettuale molto alto, specialmente nei suoi ufficiali, poichè è necessario che gli studi conservino umano l'individuo!

Voi ne avete molti esempi, ed in generale vedete che gli ufficiali delle nazioni di Europa che hanno servizi coloniali hanno finito, come dicono i Francesi con una frase molto vera, *par s'abrutir*; inquantochè, abbandonato in mezzo a gente selvaggia o semi-selvaggia, senza rapporto con la società civile, l'uomo il quale non trova nella coltura della sua mente un mezzo per tenersi in una sfera alta, non ha che una scelta, l'*absinthe* o il *cognac*. E voi infatti potete vedere la verità di quanto dico, facendo un paragone fra il servizio coloniale francese e quello degli Inglesi.

I Francesi in Africa hanno avuto corpi di truppa molto più numerosi di quelli che in generale gli Inglesi tenevano nelle Indie.

In 57 anni l'esercito francese in Algeria non ha dato che un solo libro buono: *I cavalli del Sahara*, del generale Daumar. Il solo libro classico sull'Algeria lo ha scritto un Russo, l'illustre mio amico Thihatchaff.

Guardate invece gli Inglesi nelle Indie: voi non trovate argomento di storia, di etnografia, di archeologia, di numismatica, di architettura antica che gli ufficiali dell'esercito indiano non abbiano profondamente studiato e sviscerato. La differenza è una, gli ufficiali dell'esercito francese uscivano dai ranghi o dalla scuola di Saint-Cyr con un molto leggero e modesto corredo di istruzione; molti degli ufficiali inglesi invece, quelli che non si abbandonarono

a quel tal *cognac* di cui vi ho parlato, erano giovani che escivano dalla scuola di Eton o di Harrow, che avevano fatto qualche volta due o tre anni di studi a Oxford, a Cambridge, i quali erano famigliari non solo all'alta letteratura del loro paese, ma anche coll'alta letteratura classica straniera.

Essi in quella vita resistevano, nè si abbruttivano. Trovavano nella loro alta coltura la forza di reagire contro le ragioni di snervamento di quel genere di vita.

Io non credo che esista posizione al mondo dove sia più necessario che l'ufficiale abbia quella coltura che dà all'uomo la forza per bastare a sè stesso, che quando si trova in un clima tropicale, in mezzo a popolazioni selvagge.

Io ho toccato i diversi punti che mi pareva di dover toccare per rivendicare quelli che io credo i principî santi dell'obbligatorietà del servizio militare, perchè nessuno più di me desidera che, quando anche il paese avesse la guerra, il Governo potesse impegnare fin l'ultima unità valida, fisica, intellettuale e morale nella lotta.

Ho voluto toccare questa questione perchè mi è venuta opportunità dall'occasione in cui si è parlato della creazione di un corpo coloniale; e perchè mi ha fatto pena di sentire che si intende di ingaggiare tutti i disperati.

Signori miei, i disperati bisogna tenerli in casa, non mandarli a rappresentare quello che noi chiamiamo una missione di civiltà. Bisogna invece mandare delle menti alte, dei cuori temprati, delle intelligenze elette e delle grandi convinzioni.

I più bei nomi dell'esercito inglese figurano nelle sue grandi lotte nell'India, nella Cina e nell'Africa. Neill, Hawlack, Gordon, non solamente erano uomini di alto valore intellettuale e grande coltura, erano anche mistici, e fu il loro misticismo che li ha sostenuti per quindici o venti anni in una vita la più faticosa e più priva di consolazioni e conforti, quale è appunto la guerra coloniale, che non dà alle truppe europee alcuna gloria.

È una grandissima ingiustizia, lo ammetto; ma è un fatto che nonostante tutte le sofferenze, che i soldati debbono sopportare, i pericoli e gli stenti, non vien loro tenuto il debito conto di tutto ciò, ed appunto quando

manca tale soddisfazione bisogna che l'altro sentimento, quello del dovere, sia tanto maggiore; e non basta ancora, bisogna sentire il dovere di una grande missione da compiere; e quando l'intelligenza non è abbastanza sviluppata, voi non troverete mai lo stimolo di questo sentimento.

Io non so se quando si tratterà della domanda dei 20 milioni e della formazione di un corpo coloniale io riprenderò la parola. Ho qui brevemente accennato come io non sia favorevole alla politica africana, e credo inutile dichiarare che non fui, nè sono mosso da alcun sentimento di opposizione personale. Lunghissimi anni di studio su questa politica coloniale me ne hanno indicato i vantaggi e gli svantaggi, i pericoli e le glorie, e sono venuto in questa persuasione, che la politica coloniale bisogna lasciarla fare a quei popoli che non debbono temere d'essere aggrediti in casa loro; che essa è una spesa grandissima di uomini e di denaro, ed è talmente soggetta alle vicende di una guerra ed alle sorti di una battaglia in Europa, da rimanere senza alcun profitto per quel paese che vi ha speso milioni di uomini e di denari.

Leggete la storia delle colonie francesi e vedrete come una dopo l'altra, con dei trattati fatti in Europa e delle battaglie perdute in Fiandra, tutte coteste colonie siano passate nelle mani degli Inglesi. Dovrò forse svolgere qualche idea nella discussione speciale, se il tempo ce lo consentirà; ora ho voluto semplicemente esprimere alcune mie convinzioni, e l'onor. ministro della guerra, che è mio amico, sa che se le ho esposte egli è perchè io le sentiva profondamente e sentiva il dovere di dirle.

Presentazione di un progetto di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. A nome dei miei colleghi delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge intitolato:

« Controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della

guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale seguirà la via ordinaria.

Ripresa della discussione.

BERTOLÉ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTOLÉ-VIALE, *ministro della guerra*. L'onorevole mio amico il senatore Corte non si è mostrato contrario ai progetti di legge sottoposti alle deliberazioni del Senato; della qual cosa io lo ringrazio cordialmente. Egli si è limitato a fare considerazioni di ordine generale, ed alcune le ha portate nel campo di applicazione di questa legge. Io procurerò di rispondere categoricamente alle sue considerazioni.

Anzitutto, come fautore di antica data del servizio obbligatorio, egli ha accennato come a lui sembri che non si tragga ancora tutto il partito che si potrebbe da quest'obbligo imposto ai cittadini dello Stato; il quale obbligo, come egli ben disse, crea non più gli eserciti di un tempo, ma bensì le nazioni armate ed organizzate appunto per difendere il suolo nazionale.

Io non so se egli ha voluto alludere con questa sua dichiarazione alle idee che poi ha espresso relativamente a certe categorie del personale militare. Imperocchè, quanto al servizio obbligatorio, mi pare che si vada sempre più entrando in quell'ordine d'idee propugnate appunto nel 1871 dall'onor. senatore Corte, che nell'altro ramo del Parlamento fu relatore di due delle più importanti leggi organiche dell'esercito; e della medesima Commissione ebbi io pure l'onore di far parte, coll'onor. Farini.

Ora, da quell'epoca abbiamo fatto dei passi, inquantochè abbiamo aumentato il contingente di prima categoria fino ad 82,000 uomini su 105,000 che ne abbiamo di requisibili. Onde si può ben dire che ci siamo di molto accostati al concetto che in allora da noi si propugnava, che cioè l'obbligo del servizio militare fosse generale per tutti i cittadini. E oggi quelli i quali sono dispensati dal servizio di prima o di seconda categoria per motivi di famiglia, vanno in terza categoria e sono soggetti essi pure all'obbligo del servizio militare.

Si potrebbe forse appuntare che le esenzioni

che la nostra legge fornisce sono troppe. E di vero molto si potrebbe dire su questo argomento, imperocchè in nessun altro paese le esenzioni sono così larghe come presso di noi; basti il dire che per 105,000 uomini che inscriviamo in prima o seconda categoria, ne abbiamo da 85 a 90 mila di terza categoria. Ma tutto ciò potrà formare oggetto di proposte speciali al Parlamento; poichè io credo che qualche ritocco alla legge sul reclutamento sia necessario di fare, anche perchè, come il Senato ben sa, oggi in ogni leva sul contingente che si vota abbiamo da 2000 a 2500 uomini di deficienza; noi votiamo, per esempio, un contingente di 82,000 uomini e non ne vengono che 80,000 sotto le armi.

L'onor. mio amico Corte ha dichiarato che accettava gli aumenti proposti per le armi a cavallo; ma, per quanto riguarda l'artiglieria, egli mi parve aver fatto qualche reticenza, e cioè a dire, si è dimandato se pel nostro paese occorre proprio l'aumento di artiglieria così come è stato proposto.

Or bene, mi permetta il mio amico onorevole Corte che io gli ricordi un precedente che si riferisce alla legge del 1873 sull'ordinamento dell'esercito, della quale egli fu relatore.

In quel progetto di legge si stabiliva che il numero delle batterie per l'esercito, come allora veniva ordinato, cioè su 7 corpi d'armata e 20 divisioni, fosse di 100 batterie a 8 pezzi.

Però l'onor. relatore della Commissione, ed il ministro d'allora assenziente, dichiarò che quel numero non era sufficiente e che bisognava in pochissimi anni portarlo a 125 batterie a 8 pezzi, il che vuol dire portarlo a mille pezzi.

Ora, se si riconosceva nel 1873 la necessità di questo aumento, oggi con 12 corpi d'armata e 24 divisioni, facendo una semplice proporzione, troviamo che bisognerebbe portare il numero dei pezzi da campagna a 1200, ripartiti in 150 batterie, senza contare i cannoni delle batterie a cavallo per le divisioni di cavalleria, delle quali allora non si parlava.

Coll'attuale disegno di legge si propongono invece solo 1152 pezzi.

Vede adunque l'onor. senatore Corte, vede il Senato, che stiamo al disotto del numero che veniva riconosciuto necessario, quando si votava l'ordinamento del 1873, assai inferiore per grandi riparti all'attuale ordinamento. E notisi

che ciò non era soltanto un desiderio platonico espresso nella relazione, ma si bene venne votato dalla Camera un ordine del giorno, consentito dal ministro, perchè nel più breve termine possibile il numero di 100 batterie a 8 pezzi fosse portato a 125 pure a 8 pezzi.

Dimostrato con ciò come gli aumenti che oggi si propongono non siano nè di lusso nè eccessivi, ma commisurati al più stretto bisogno dell'esercito, in relazione, non dirò a quello che esiste presso gli altri eserciti, ma a quanto occorre a noi; e che era opinione generale dovesse farsi per recare a compimento l'ordinamento sancito colla legge del luglio 1882, passo all'altra questione accennata dall'onor. senatore Corte, quella dei farmacisti e veterinari.

Egli ha espresso questo concetto, cioè, che essendoci nel paese molti che esercitano la farmacia, molti che esercitano la veterinaria, egli non capisce come si possano accrescere gli organici di questi personali; giacchè egli dice che, allo stesso modo che un farmacista somministra ad un civile i suoi rimedi, potrebbe somministrarli all'esercito; e analogamente pei veterinari.

Mi consenta l'onor. Corte che io gli faccia osservare che per la legge del 1873 per i veterinari fu stabilito e fu ritenuto necessario che questo personale, per il contatto continuo che ha colla truppa, dovesse avere grado militare. Vi furono controversie in proposito; ma, considerando che i veterinari hanno l'obbligo di una laurea, prevalse il concetto che si dovessero trattare non troppo diversamente dal personale medico. E la graduatoria stabilita in quella legge comincia dal grado di sottotenente e va fino al grado di tenente colonnello.

Orbene, dal momento che questo grado esiste, oggi è certo che non si potrebbe togliere; sarebbe una cosa odiosa non solo, ma io credo che ci renderebbe molto difficile il reclutamento di questo personale.

Gli aumenti che con questa legge si propongono per detto personale sono veramente insignificanti, imperocchè se l'onorevole Corte osserva la tabella n. XII, da essa risulta che prima erano 155, e verrebbero portati a 198; la carriera non varia se non in quanto sale fino ad un posto di colonnello veterinario.

Ora è certo che se si vuole non solamente mantenere quello che c'è e che è buono, ma si

vuole assicurare il buon reclutamento di questo personale, è pur necessario dar loro questa piccola prospettiva di carriera, che non è poi grande, e allettarli al servizio militare; perchè, pur troppo, se dobbiamo deplorare oggi una deficienza di reclutamento nell'esercito, è appunto nel personale veterinario, come anche nel personale medico.

Per quanti sforzi e quante facilitazioni il Governo faccia, questi personali sono sovente in deficienza di numero.

I medici e i veterinari trovano facilmente clientele nelle città ed anche nei borghi, dove sono pagati bene e dove la ricerca è grande. E siccome hanno pure la facoltà di conservare il grado come ufficiali di complemento, è certo che, meno quelli che hanno vera passione per la carriera militare, gli altri abbandonano il servizio, perchè trovano facilmente ad impiegarci altrove.

Questo aumento nel personale veterinario dunque è insignificante; ed io ho creduto di proporlo, tanto più che questa tabella era stata già votata in precedenza dalla Camera elettiva in seguito ad un progetto di legge presentato dal mio predecessore.

E affinchè il Senato abbia cognizione della prospettiva di carriera che ha questo personale, mi permetta che io gli legga una tabella, che ho fatto compilare, della percentuale per ogni grado:

« Per il corpo veterinario vi è il 0.50 % di colonnelli, di tenenti colonnelli l'1 %, e di maggiori il 5 % ».

Come vede il Senato, si tratta di una porzione assai piccola, ed io non ho creduto, ripeto, negare questo tenue vantaggio di carriera.

Rispetto ai farmacisti anche nella legge del 1873 fu stabilito un organico; però non fu loro dato il grado militare, sebbene ciò fosse propugnato, come l'onor. senatore Corte deve ricordare, da alcuni membri della Commissione.

Ed io credo che questa decisione sia stata ragionevole, in quanto che, se i medici e i veterinari hanno nell'esercizio delle loro attribuzioni continuo contatto con la truppa, ed abbisognano quindi del prestigio e dell'autorità del grado militare per il loro servizio, così non accade per i farmacisti, che prestano soltanto servizio negli ospedali o presso le ambulanze.

E, dirò di più, anche recentemente nella oc-

casione della presentazione di questo disegno di legge, vennero rimozioni ripetute al Ministero, affinché si desse pure a questo personale il grado militare. Ma ho creduto di non doverlo fare.

Questa della militarizzazione di personali non combattenti è una questione pregiudicata dalla legge del 1873.

A caso vergine si potrebbe discutere sulla opportunità di dare i gradi di ufficiali a certi personali amministrativi, giacchè noi vediamo che, per esempio, in Austria, in Germania stessa il personale d'Intendenza non ha che assimilazione, non ha grado militare; e così era anche da noi anticamente.

I medici invece presso tutti gli eserciti hanno grado effettivo d'ufficiale assolutamente: ma reputo la questione oggi troppo pregiudicata, perchè si possa tornarvi sopra; e del resto non si sono manifestate ragioni che consiglino di tornare indietro.

L'aumento proposto per i farmacisti è necessitato dalle esigenze del servizio e non si tratta che di portarli da 95 a 103. Ed anche a questo personale bisogna pure avere qualche riguardo, se se ne vuole assicurare il buon reclutamento.

Di un altro personale ha trattato l'onorevole mio amico Corte, cioè degli ufficiali del genio, in quanto possano essere sussidiati per taluni servizi da ingegneri civili. Su questo proposito, se egli vorrà osservare la tabella organica, vedrà che il personale del genio militare non fu aumentato, e solo ne fu variata la graduatoria, allo scopo di far conseguire da quell'arma, che oggi trovasi molto indietro, un avanzamento giusto e proporzionato a quello delle altre armi. Invece, se si fosse aumentato il quadro nei gradi inferiori, è evidente che si sarebbe recato un danno nell'avanzamento.

Dirò inoltre che non ho proposto alcun aumento nei quadri dell'arma del genio, appunto perchè condivido l'ordine d'idee dell'onor. Corte, cioè a dire che vi sono certi servizi, come ad esempio quelli relativi alla manutenzione delle caserme e dei fabbricati in genere, che possono benissimo essere prestati da ingegneri civili, come già si è praticato altre volte.

Tralascio di parlare sull'argomento delle spese accennato dall'onor. Corte, imperocchè egli non ha fatto al riguardo proposte contrarie a quelle contenute in questo progetto di legge.

Ma, giacchè me ne viene il destro, io sento l'obbligo di fare una dichiarazione al Senato; e la dichiarazione è la seguente. Non sono ancora tre mesi che io ho assunto il Ministero della guerra, e già si va susurrando che io sono, per dir così, il ministro del lusso, il ministro scialacquatore.

Io capisco che un ministro non può piacere a tutti, perchè le idee come i gusti variano all'infinito, e le simpatie non si comandano. Ma che io sia poi questo grande scialacquatore che mi si vorrebbe far credere, non me ne so proprio rendere ragione!

Assunto il Ministero, ho trovato il bilancio della guerra per l'esercizio 1887-88 già presentato dal mio predecessore, comprese anche le variazioni. Io l'ho accettato tal quale, l'ho fatto mio, non vi ho introdotto variazioni, di guisa che la cifra che il Senato è chiamato a votare è quella presentata dal mio predecessore, il quale è stato sempre ritenuto per buono amministratore e per uomo anche molto economo e parco del pubblico danaro.

Ma, si dice, voi avete proposto degli aumenti, i quali importano una spesa che, ad ordinamento compiuto, quale viene proposto, porterà un accrescimento al bilancio ordinario del Ministero della guerra di undici milioni di lire. Ed è vero. Ma, pure ignorando quali idee potesse avere il mio predecessore sulle modificazioni da apportarsi all'ordinamento dell'esercito, posso affermare d'altra parte, perchè risulta da un documento d'ufficio, non riservato, che egli aveva già preannunciato al ministro delle finanze che nel bilancio ordinario del 1888-89 si sarebbe apportato un aumento di 12 milioni. Ciò vuol dire che egli stesso sentiva il bisogno di aumentare alcune parti dell'esercito onde completare quell'ordinamento che fin dal 1882 è stato ritenuto come incompleto.

L'onor. Corte ha pure parlato della scuola dei sottufficiali, e fedele ad un antico suo concetto, che io ricordo di avergli sentito svolgere in privato ed in pubblico parecchie volte, lamenta che presso di noi l'avanzamento dei sottufficiali al grado di ufficiale sia eccessivo.

È una questione che si può discutere; anzi dirò che nella legge di avanzamento che fu discussa l'anno passato in quest'aula, la proporzione per i sottufficiali da promuoversi al grado di ufficiali, che prima era di un terzo, venne

ridotta ad un quarto. Simile questione però si riferisce assolutamente alla legge di avanzamento, legge che bisognerà pure ripresentare al Senato, non dirò subito, ma forse nel prossimo anno, ed allora sarà il caso di discutere le idee espresse dal senatore Corte.

Egli, accennando a quel suo concetto, ne ha aggiunto un altro, che io trovo giustissimo e condivido completamente, quello cioè che venga data una più larga parte, nel reclutamento degli ufficiali, ai giovani i quali hanno compiuto buoni corsi classici e letterari. Anche questa però è una questione da trattare nella legge di avanzamento. A questo riguardo anzi mi piace ripetere all'onorevole mio amico Corte alcuni concetti che ebbi ad esprimere in occasione della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo che i nostri istituti militari abbiano bisogno di qualche riforma, in quanto che, come oggi sono organizzati, non ci danno quel frutto che sarebbe desiderabile, specialmente in fatto di coltura. Invero, se i giovani che si ammettono nei nostri istituti superiori potessero aver completato i corsi tecnici o liceali, gran vantaggio senza dubbio ne ritrarrebbe il reclutamento dei nostri ufficiali, giacchè avremmo dei giovani con un buon fondamento di coltura generale. Meglio poi se si potessero reclutare anche quei giovani che hanno compiuto i corsi universitari. Oggi molti di questi giovani diventano ufficiali di complemento, perchè, come è noto, possono benissimo esimersi dal servizio del volontariato d'un anno, e dal pagamento della relativa tassa, ritardando il servizio fino al 26° anno di età, ed entrando poi nei plotoni allievi ufficiali, che con questa legge si propone di convalidare. In tal modo, questi giovani dopo sei mesi di servizio come soldati, sei mesi come caporali e sei mesi come sergenti, prestano per altri sei mesi il servizio come ufficiali di complemento.

Ho appena accennato a queste idee generali, perchè una discussione intorno al modo di applicarle non troverebbe sede opportuna in questo disegno di legge, ma sarebbe soltanto possibile allorchè venisse presentato il progetto di legge sull'avanzamento dell'esercito.

Per quanto riguarda il numero di ufficiali, specialmente d'artiglieria, di cui si ha bisogno per l'attuazione di questo progetto di legge,

giova ricordare che l'ordinamento proposto per l'arma ora detta sarebbe applicato in due periodi; nel primo verrebbero costituite quattro batterie per ogni reggimento, e ciò verso la fine dell'anno corrente; nel secondo si costituirebbero altre due batterie per ogni reggimento, e si procederebbe quindi allo sdoppiamento dei reggimenti stessi.

Forse sarà perciò necessario accelerare i corsi della scuola d'applicazione; ma non quelli dell'accademia, dove i giovani acquistano il fondamento delle cognizioni necessarie.

Ove occorra, si ricorrerà anche ad un corso straordinario d'ingegneri nella scuola d'applicazione; ma, se possibile, preferirò piuttosto di reclutare questi ufficiali di artiglieria dagli ufficiali di complemento dell'arma, da quelli cioè che hanno già la laurea d'ingegneri.

Finalmente l'onor. Corte ha accennato alla creazione di un corpo coloniale e speciale per l'Africa. A questo riguardo egli avrà letto delle indicazioni vaghe sui giornali; ma vorrà permettere a me di tacere, inquantochè è già davanti al Parlamento un progetto di legge, sul quale non crederei opportuno d'interloquire ora.

Ad ogni modo, sono lieto di fare su tale argomento una dichiarazione al mio onorevole amico Corte, ed è che, nel creare un corpo di questo genere, è mio proposito di costituire i quadri nel modo che egli ha indicato, giacchè anch'io ritengo che sarebbe un grande errore il costituirli con ufficiali non accuratamente scelti.

Ritengo anch'io abbisognino ufficiali che, tanto per gagliardia di corpo, quanto per intelligenza, rispondano pienamente alle particolari esigenze del loro servizio.

Io credo così di avere risposto alle osservazioni molto benevole fatte dal mio onorevole amico, il senatore Corte, e spero vorrà dichiararsi soddisfatto.

Non so se avrò più occasione di prendere la parola nella discussione di questi disegni di legge. Certo sarò sempre a disposizione del Senato per rispondere a qualunque osservazione possa essere fatta; ma crederei di mancare ad un dovere, se, nel chiudere queste brevi parole, non ringraziassi gli egregi componenti dell'Ufficio centrale per lo zelo con cui hanno ben voluto riferire su questi progetti di legge, e non rivolgessi un eguale ringraziamento ed una

lode all'onorevole relatore per la sua bella e chiara relazione.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Sento il dovere di ringraziare mio egregio amico l'onorevole ministro della guerra per la cortesia con cui ha risposto alle mie osservazioni. Ma soprattutto intendo dichiarare ampiamente che, quando ho espresso il desiderio di vedere le spese militari contenute nei più ristretti limiti possibili, non intendevo in nessun modo di fare allusione nè al signor ministro, nè al suo predecessore, ma esprimevo solamente un'idea generale che non era diretta ad alcuno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti per la discussione generale e nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, n. 8315 (serie 3^a), già modificata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1468 (serie 3^a), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Art. 5. *Nel titolo « Ufficiali superiori » aggiungere al primo comma le parole:*

« Colonnello veterinario ».

Nel titolo « Caporali » sopprimere le parole:

« Caporale furiere ».

Art. 14. *Sostituire:*

« Il comando del corpo di stato maggiore consta di:

un comandante (generale d'esercito o tenente generale);

un comandante in 2° (tenente generale);

un ufficiale generale addetto (tenente generale o maggiore generale) ».

Articoli dal 16 al 26 compreso. *Sostituire i seguenti:*

ARMA DI ARTIGLIERIA.

« Art. 16. — L'arma di artiglieria, di cui la tabella n. III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi (tenente generale o maggiore generale);

c) un ispettore delle commissioni di esperienze, comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

d) due ispettori d'artiglieria da campagna ed a cavallo (tenenti generali o maggiori generali);

e) un ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

f) quattro comandi d'artiglieria da campagna;

g) due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria;

h) direzioni territoriali d'artiglieria;

i) direzioni di stabilimenti d'artiglieria;

l) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali;

m) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata;

n) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

o) un reggimento d'artiglieria da montagna;

p) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;

q) cinque compagnie di operai d'artiglieria ed una compagnia veterani d'artiglieria;

r) uffici degli ispettori.

« Art. 17. — I quattro comandi d'artiglieria da campagna e i due comandi d'artiglieria da fortezza sono retti da maggiori generali.

« Art. 17 bis. — Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno. Il numero e la specie degli stabilimenti d'artiglieria sono indicati nel capo IV della presente legge.

« Art. 18. — Gli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi di artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria da fortezza, alle direzioni territoriali d'artiglieria ed alle direzioni di stabilimenti d'artiglieria, e gli ufficiali allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, co-

stituiscono lo *stato maggiore dell'arma d'artiglieria*.

« Art. 18 bis. — Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una compagnia treno e un deposito.

« Art. 19. — Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

« Art. 19 bis. — Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.

« Art. 20. — Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie da montagna (nove batterie) e un deposito.

« Art. 21. — Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (sedici compagnie da fortezza) e un deposito.

Gli altri tre reggimenti si compongono ciascuno di uno stato maggiore, tre brigate (dodici compagnie da fortezza) e un deposito.

ARMA DEL GENIO.

« Art. 22. — L'arma del genio, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

- a) un ispettore generale (tenente generale);
- b) un ispettore delle truppe del genio (tenente generale o maggiore generale);
- c) un ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati (tenente generale o maggiore generale);
- d) comandi territoriali del genio;
- e) direzioni territoriali del genio;
- f) una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio;
- g) quattro reggimenti del genio;
- h) uffici degli ispettori.

« Art. 23. — I comandi territoriali del genio sono retti da maggiori generali.

« Art. 23 bis. — Il numero dei comandi territoriali e delle direzioni territoriali del genio è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno.

« Art. 24. — Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi territoriali ed alle direzioni territoriali del genio, ed alla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, e gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma del genio*.

« Art. 24 bis. — Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto compagnie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

« Art. 25. — Un altro reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate zappatori (sette compagnie), tre brigate (sei compagnie telegrafisti ed una specialisti), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.

« Art. 26. — Il quarto reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata ferroviari (quattro compagnie), una brigata lagunare (due compagnie), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito ».

Art. 27. *Sostituire il seguente:*

« Art. 27. — L'arma di fanteria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

- a) un ispettore per speciali ispezioni ai bersaglieri (tenente generale o maggiore generale);
- b) un ispettore per speciali ispezioni agli alpini (tenente generale o maggiore generale);
- c) fanteria di linea;
- d) bersaglieri;
- e) alpini;
- f) distretti;
- g) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;
- h) ufficiali delle fortezze;
- i) uffici degli ispettori ».

Art. 31. *Al primo comma sostituire:*

« Gli alpini sono formati in sette reggimenti (ventidue battaglioni, settantacinque compagnie) ».

Art. 32. *Aggiungere il comma seguente:*

« In caso di mobilitazione, col personale di

truppa delle compagnie permanenti dei distretti si costituiscono battaglioni e compagnie presidiarie, in relazione alla forza disponibile. I quadri degli ufficiali per questi reparti sono costituiti con ufficiali richiamati dal congedo ».

Art. 35. *Sostituire i seguenti:*

« Art. 35. — L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

- a) un ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale);
- b) un ufficio dell'ispettore generale;
- c) nove comandi di brigata di cavalleria;
- d) ventiquattro reggimenti di cavalleria;
- e) sei depositi di allevamento cavalli.

« Art. 35 bis. — Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito ».

Art. 37. *Sostituire:*

« Il comando generale dell'arma si compone di:

- Un comandante generale (tenente generale);
- Due ufficiali generali addetti (maggiori generali);
- Un ufficio di segreteria ».

Articoli 41 e 42. *Sostituire i seguenti:*

« Art. 41. — Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

- a) un ispettorato di sanità militare;
- b) direzioni territoriali di sanità militare;
- c) direzioni di ospedali militari principali;
- d) ufficiali medici;
- e) compagnie di sanità.

« Art. 42. — L'ispettorato di sanità militare si compone di:

- un ispettore capo (maggiore generale medico);
- due ispettori (maggiori generali medici);
- due ispettori (colonnelli medici);
- un chimico farmacista ispettore;
- un ufficio di segreteria.

« Art. 42 bis. — Il numero delle direzioni territoriali di sanità è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno; quello delle direzioni degli ospedali militari principali è stabilito con decreto sovrano ».

Art. 54. *Sostituire:*

« I professori e maestri nelle scuole militari, di cui la tabella n. XVI determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

- professori titolari;
- professori aggiunti;
- maestro direttore di scherma;
- maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica ».

Art. 57. *Sopprimere le parole:*

« sotto capi tecnici ».

Art. 62. *Sopprimere il capoverso d) e seguenti e sostituire:*

d) La scuola militare per gli allievi che aspirano alla nomina di ufficiale nelle armi di fanteria e di cavalleria e nel corpo di commissariato militare;

e) La scuola dei sottufficiali che aspirano alla nomina di ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;

f) La scuola d'applicazione di sanità militare per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

g) Cinque collegi militari per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare;

h) La scuola centrale di tiro di fanteria per l'insegnamento sul tiro ed altri rami d'istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;

i) La scuola di cavalleria per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;

l) La scuola centrale di tiro d'artiglieria per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) Due batterie d'istruzione per fornire sottufficiali all'artiglieria da campagna. Ciascuna di queste due batterie è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da campagna;

n) La compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza;

o) Plotoni allievi ufficiali di complemento, e plotoni allievi sergenti presso i reggimenti delle varie armi. Il numero di questi plotoni è annualmente determinato dal Ministero della guerra.

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887Articolo 64. *Sostituire:*

«L'ufficio di revisione delle contabilità, per delegazione del Ministero della guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica le contabilità dei corpi e degli uffici del regio esercito, tanto pel denaro quanto per i materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati.

Esso è diretto da un ufficiale generale, ed è composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito ».

Articolo 78. *Ove dice:*

c) Trentasei compagnie alpine.

Sostituire:

c) Ventidue compagnie alpini.

Articoli 79 ed 80. *Sostituire i seguenti:*

« Articolo 79. — L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie;

b) quattordici compagnie treno;

c) trentasei compagnie d'artiglieria da fortezza;

d) tre brigate d'artiglieria da montagna a tre batterie ».

« Art. 80. — Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile hanno rispettivamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata costituisce uno stato maggiore di brigata, due batterie ed una compagnia treno di milizia mobile. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale costituisce due batterie ed una sezione treno, la quale in caso di mobilitazione può essere unita alla compagnia treno di milizia mobile, formata dal reggimento d'artiglieria di corpo d'armata.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo costituisce una compagnia treno di milizia mobile.

Tre reggimenti d'artiglieria da fortezza costituiscono ciascuno sei compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile; due reggimenti ne costituiscono otto.

Una brigata d'artiglieria da campagna, una compagnia treno e due compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile sono rispettivamente costituite presso uno dei distretti di Sicilia ».

Art. 82. *Sostituire:*

« Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in:

a) sette brigate zappatori del genio, complessivamente di ventuno compagnie;

b) due compagnie ferrovieri;

c) tre compagnie telegrafisti;

d) quattro compagnie pontieri;

e) una compagnia lagunari;

f) quattro compagnie treno.

Queste truppe hanno per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente ».

Art. 86. *Al capoverso e) sostituire:*

e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza.

Art. 88. *Al capoverso b) sostituire:*

b) ventidue battaglioni alpini, complessivamente di settantacinque compagnie.

(Approvato).

Art. 2.

Alle tabelle organiche numeri I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, sono sostituite le seguenti:

PRESIDENTE. I signori senatori avendo sott'occhio le tabelle annesse all'art. 2, se ne può omettere la lettura e resteranno approvate approvando l'articolo stesso.

Chi approva l'art. 2 con le unite tabelle voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo quindi all'art. 3.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in un testo unico le leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

(Approvato).

Art. 4.

Transitoriamente e fino alla costituzione definitiva dei reggimenti d'artiglieria da campagna contemplati nella presente legge, possono essere costituite, corrispondentemente ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna, altrettante direzioni del materiale.

Gli attuali maestri civili di calligrafia e di

ballo saranno conservati sino ad estinzione, in eccedenza al quadro organico stabilito pei maestri civili dalla tabella n. XVI annessa alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho avuto l'onore testè di presentare al Senato, per incarico degli onorevoli miei colleghi delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, un progetto di legge intitolato: « Controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale ».

Ora debbo aggiungere, sempre per incarico dei miei colleghi sunnominati, la preghiera affinché il Senato voglia rinviare questo disegno di legge alla Commissione permanente di finanza.

Senatore SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SORMANI-MORETTI. Io non vorrei certamente oppormi alla proposta dell'onorevole ministro, tanto più che non conosco precisamente il progetto di legge: a me pare però che si tratti di questione che esca da quella competenza, dirò, speciale, della Commissione permanente di finanza, e credo quindi più conveniente di mandare il progetto agli Uffici.

Del resto me ne rimetto a quanto potrà giudicare la Commissione stessa.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io, beninteso, non parlo a nome della Commissione permanente di finanza, parlo solo a mio nome come senatore.

A me sembra che abbia ragione l'onorevole senatore Sormani-Moretti, tanto più che non credo che l'onorevole ministro raggiungerebbe lo scopo che si propone, il quale naturalmente è quello di avere la legge pronta al più presto. La Commissione di finanza in questo momento ha moltissimo lavoro e queste nuove leggi che

le vengono deferite non potranno certamente venire tanto presto in discussione.

A me dunque parrebbe molto più conveniente mandarlo agli Uffici.

Questa è la mia opinione.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. Aderisco alle parole dell'on. Cambray-Digny; e comunque il regolamento nostro si possa prestare a che il disegno di legge sia deferito alla Commissione permanente di finanza, però, siccome esso implica questioni di vario ordine, mi pare che sarebbe più conveniente che fosse deferito agli Uffici.

PRESIDENTE. Interrogo dunque il Senato se crede che questo disegno di legge sia deferito agli Uffici.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge seguirà quindi la procedura ordinaria.

Ora proseguiremo colla discussione degli articoli del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito ed a quella sulle pensioni »; la discussione generale essendo stata fatta complessivamente per tutti questi progetti militari.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge gli articoli del progetto di legge.

Art. 1.

Alla legge che stabilisce gli stipendi e gli assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i cavalli del regio esercito in data 5 luglio 1882, n. 854 (serie 3^a), modificata colle leggi in data 15 aprile 1886, n. 3813 (serie 3^a), e 3 febbraio 1887, n. 4310 (serie 3^a), sono fatte le seguenti varianti e aggiunte:

Al 3° capoverso dell'art. 9 dopo le parole: « pensione vitalizia » aggiungere: « richiamati in tempo di guerra o per mobilitazione ».

TABELLA I. — All'annotazione n. 1, togliere « gli ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re ».

Alla annotazione n. 2, sostituire:

« I colonnelli brigadieri ed i colonnelli medici

ispettori hanno lo stipendio dei maggiori generali ».

TABELLA II. — *Al 1° capoverso dell'annotazione n. 1, alle parole: « agli ufficiali superiori ed inferiori delle brigate d'artiglieria a cavallo » sostituire: « agli ufficiali del reggimento d'artiglieria a cavallo ».*

Aggiungere le competenze in foraggi per il comandante del reggimento d'artiglieria da montagna.

All'annotazione n. 1, togliere « gli ufficiali di ordinanza di S. M. il Re ».

Alla nota n. 2, stabilire che gli aiutanti di campo dei Reali Principi che hanno diritto a cinque razioni foraggio sono solamente i maggiori generali.

Nella TABELLA III, ove si parla degli ufficiali che hanno diritto alla indennità cavalli in lire 340, alle parole: « alle batterie di montagna », sostituire le parole: « del reggimento di artiglieria da montagna ».

Al 2° capoverso dell'annotazione n. 1, sostituire:

« Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), quelli del reggimento di artiglieria a cavallo, quelli dell'arma dei reali carabinieri, gli aiutanti di campo di S. M., gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi hanno l'indennità stabilita per l'arma di cavalleria ».

TABELLA IV. — *Al capoverso b) sostituire: « Ispettori generali delle armi d'artiglieria, del genio e della cavalleria; comandante in 2° del corpo di stato maggiore; comandante di divisione; comandante militare dell'isola di Sardegna; comandante generale dell'arma dei reali carabinieri; comandante della scuola di guerra e comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio ».*

Al capoverso c) sostituire:

« Comandante dell'accademia militare; comandante della scuola militare; ispettori dell'arma d'artiglieria; ispettori dell'arma del genio; ispettori dell'arma di fanteria; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità:

se tenente generale . . . L. 3600

se maggiore generale . . . » 1200 ».

Al capoverso f) sostituire:

« Ispettore capo di sanità militare; ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandante di brigata di fanteria o di cavalleria; comandanti d'artiglieria da campagna; comandanti d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria; comandanti territoriali del genio; direttore dell'istituto geografico militare; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei reali carabinieri; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti; maggior generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali; comandante della scuola centrale di tiro della fanteria ».

Al capoverso l) sostituire:

« Colonnello addetto ad un ispettorato, ad un comando, ad una direzione, ad un ufficio od a disposizione del Ministero ».

Al capoverso m) sostituire:

« Ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della guerra; tenente colonnello segretario presso l'ispettorato di sanità militare; comandanti in 2° delle scuole centrali di tiro; tenenti colonnelli capi ufficio al comando del corpo di stato maggiore; direttore della farmacia centrale; capo riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; tenente colonnello contabile vice direttore dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari; ufficiale superiore addetto all'ispettorato generale di cavalleria ».

Al primo alinea del capoverso p) sostituire:

« Ufficiali delle varie armi della scuola di cavalleria, delle scuole centrali di tiro e dei reparti d'istruzione (esclusi i plotoni) ».

Al secondo alinea del capoverso p) sopprimere le parole:

« Battaglioni d'istruzione ».

Al capoverso s) sostituire:

« Ufficiale sostituto istruttore dei tribunali militari ed ufficiale sostituto istruttore aggiunto ».

Alle annotazioni aggiungere il capoverso seguente:

« Con decreto reale sono determinate le cariche che vengono coperte da ufficiali superiori capi di servizio ».

TABELLA VI.

GIUSTIZIA MILITARE.

parole:

Segretario principale lire 5000 »,

Sostituire:

« Segretario principale lire 4000 ».

FARMACISTI MILITARI.

Sopprimere:

« Farmacisti militari di 4ª classe ».

RAGIONIERI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Sostituire il seguente riparto:

Ragioniere capo e ragioniere geometra capo	1ª classe	L. 5000
id. id.	2ª id.	» 4500
Ragioniere e ragioniere geometra principale	1ª id.	» 4000
id. id.	2ª id.	» 3500
id. id.	3ª id.	» 3000
Ragioniere e ragioniere geometra	1ª id.	» 2500
id. id.	2ª id.	» 2000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra		L. 1500

CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Capotecnico principale	}	1ª classe	L. 4500
		2ª id.	» 4000
		3ª id.	» 3500
Capotecnico	}	1ª id.	» 3000
		2ª id.	» 2500
		3ª id.	» 2000

Sopprimere:

« Sottocapo tecnico ».

INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Ingegnere geografo principale	}	1ª classe	L. 5000
		2ª id.	» 4500
		3ª id.	» 4000
Ingegnere geografo	}	1ª id.	» 3500
		2ª id.	» 3000
Aiutante ingegnere geografo	}	1ª id.	» 2500
		2ª id.	» 2000
Topografo capo	}	1ª id.	» 5000
		2ª id.	» 4500

Topografo principale	}	1ª classe	L. 4000
		2ª id.	» 3500
Topografo	}	1ª id.	» 3000
		2ª id.	» 2500
Aiutante topografo	}	1ª id.	» 2000
		2ª id.	» 1500
Aspirante aiutante topografo			» 1200

ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO.

Assistenti di 1ª classe	L. 2000
» 2ª »	» 1600
» 3ª »	» 1200

TABELLA VII. — *Cancellare nella colonna « Pontieri » l'assegno di lire 1.30 corrispondente al grado di caporale maniscalco.*

TABELLA VIII. — *Cancellare nella testa della seconda colonna le parole « da costa ».*

(Approvato).

Art. 2.

L'indennità annua di lire 1000, stabilita dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1885, per i tenenti generali in posizione di servizio ausiliario sarà di lire 4000 per quelli che abbiano, per un tempo non minore di due anni, comandato effettivamente un corpo d'armata o coperto una carica corrispondente.

Saranno stabilite per decreto reale le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge andranno in vigore il 1º del mese successivo alla sua promulgazione.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, ed in altro testo unico quelle sulle pensioni per i militari del regio esercito.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora passeremo a discutere il disegno di legge: « Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito ».

Si legge l'articolo unico.

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 2,500,000 a favore della parte straordinaria del bilancio della guerra, per acquisto di cavalli pel R. esercito.

Tale spesa sarà imputata in ragione di lire 1,500,000 all'esercizio 1887-88 e di lire 1,000,000 all'esercizio 1888-89.

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico sarà votato poi a scrutinio segreto.

Ora viene l'altro progetto di legge: « Modificazione alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno ».

Si legge l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

Alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno in data 8 luglio 1883, n. 1467 (serie 3^a), è fatta la seguente variante:

Art. 1. *Sopprimere le parola:*

« 6 comandi territoriali d'artiglieria ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione dei progetti di legge
N. 104 e 105.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione dei capitoli:

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge i capitoli.

(Vengono approvati senza discussione tutti i singoli capitoli del bilancio).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale	1,745,320 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	110,000 »
3	Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali (Spesa d'ordine)	35,000 »
4	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
5	Casuali	305,000 »
		<hr/>
		2,195,320 »
		<hr/>
Spese per l'esercito.		
6	Stati maggiori e comitati	4,060,440 »
7	Corpi di fanteria	47,590,400 »
8	Corpi di cavalleria	9,016,550 »
9	Armi di artiglieria e genio	13,685,900 »
10	Carabinieri reali	20,724,570 »
11	Corpo veterani ed invalidi	444,900 »
12	Corpo e servizio sanitario	2,044,200 »
13	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	2,752,400 »
14	Scuole militari di reclutamento degli ufficiali e sott'ufficiali	2,810,040 »
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i>		103,129,400 »

LEGISLATURA XVI — 1ª SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887

	<i>Riporto</i>	103,129,400 »
15	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,803,900 »
16	Scuole militari complementari	934,800 »
17	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	996,600 »
18	Personale dell'istituto geografico militare	338,700 »
19	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio	2,012,900 »
20	Personale della giustizia militare	481,000 »
21	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	1,438,700 »
22	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione	5,806,400 »
23	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, per i movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto	3,641,000 »
24	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali varî di equipaggiamento e dell'opificio arredi e spese dell'opificio e dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione delle bandiere di forti	15,458,240 »
25	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	40,490,300 »
26	Foraggi ai cavalli dell'esercito	16,029,710 »
27	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari	4,976,860 »
28	Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni, modelli, ecc.	59,000 »
29	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	6,734,400 »
30	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	6,218,800 »
31	Materiale e lavori del genio militare	5,926,700 »
32	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse)	925,000 »
33	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	231,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	217,633,910 »

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887

	<i>Riporto</i>	217,633,910 »
34	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria)	27,000 »
35	Ordine militare di Savoia	162,900 »
36	Rimborsi per trasferite ed incarichi speciali	133,000 »
37	Materiale sanitario	798,000 »
37 bis	Spesa per i distaccamenti d'Africa	7,300,000 »
		<hr/> 226,054,810 » <hr/>
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
38	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,516,338 90
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per l'esercito.	
39	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)	235,000 »
40	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli uffiziali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita)	6,500,000 »
41	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	3,365,000 »
42	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita).	700,000 »
43	Ultimazione del fabbricato a sede del Ministero della guerra (Spesa ripartita)	<i>Per memoria</i>
		<hr/> 10,800,000 » <hr/>

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887**Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.**

44	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita)	3,700,000 »
45	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	2,000,000 »
46	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	3,000,000 »
47	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordnamento di poligoni e di piazze d'armi (Spesa ripartita)	6,700,000 »
48	Lavori per strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	500,000 »
49	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	6,500,000 »
50	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita)	5,500,000 »
51	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (Spesa ripartita)	1,300,000 »
52	Fortificazioni di Roma e Capua (Spesa ripartita)	1,500,000 »
53	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativi trasporti (Spesa ripartita)	200,000 »
54	Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	3,400,000 »
55	Spese per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano (Spesa ripartita)	2,250,000 »
56	Spese per l'acquartieramento del presidio di Torino e pel complemento di quell'arsenale militare (Spesa ripartita)	400,000 »
		36,950,000 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	2,195,320 »
Spese per l'esercito	226,054,810 »
TOTALE della categoria prima	228,250,130 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	4,516,338 90
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	232,766,468 90

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese per l'esercito	10,800,000 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	36,950,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	47,750,000 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	280,516,468 90

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente.

Trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora viene il progetto di legge intitolato: « Stato di previsione della spesa del

Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla lettura e discussione dei capitoli del bilancio.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(Sono approvati senza discussione tutti i capitoli del bilancio).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	628,719 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	27,000 »
3	Consiglio superiore di marina — Ufficio per la preparazione alla guerra delle forze marittime — Comitato per i disegni delle navi	79,400 »
4	Dispacci telegrafici governativi e spese di posta (Spesa d'ordine) .	13,800 »
5	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
6	Casuali	105,000 »
		<hr/>
Spese per la marina mercantile.		853,919 »
		<hr/>
7	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	1,063,000 »
8	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima.	90,000 »
9	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse) . . .	18,000 »
10	Indennità di trasferte e vacanze - Manutenzione dei galleggianti - Spese sanitarie - Spese per mobili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpreti, operazioni di leva - Sussidi	201,100 »
11	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	80,000 »
12	Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885 n. 3547, serie 3ª - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta legge (Spesa obbligatoria)	4,676,195 »
		<hr/>
		6,128,295 »
		<hr/>

Spese per la marina militare.

13	Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento .	4,256,000 »
14	Stato maggiore generale della regia marina	2,269,898 »
15	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri e ufficiali macchinisti) .	750,526 »
16	Corpo di commissariato militare marittimo	861,400 »
17	Corpo sanitario militare marittimo	494,138 »
18	Corpo reale equipaggi	5,950,000 »
19	Personale civile tecnico	740,135 »
20	Personale contabile	269,027 »
21	Carabinieri reali	269,717 50
22	Viveri	4,856,442 99
23	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	131,604 70
24	Giornate di cura e materiali d'ospedale	302,000 »
25	Distinzioni onorifiche	27,000 »
26	Carbon fossile ed altri combustibili	3,896,000 »
27	Personale pel servizio dei fabbricati della regia marina	192,460 »
28	Istituti di marina	430,146 50
29	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	224,800 »
30	Servizio scientifico - Personale	85,900 »
31	Servizio scientifico - Materiale	175,880 »
32	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	30,000 »
33	Noli, trasporti e missioni	950,000 »
34	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente	8,700,000 »
35	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio esistente	6,166,500 »
36	Artiglierie, armi subaquee ed armi portatili	7,537,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	49,567,075 69

	<i>Riporto</i>	49,567,075 69
37	Conservazione dei fabbricati militari marittimi	2,115,000 »
38	Riproduzione del naviglio:	
	<i>a)</i> Continuazione dei lavori in corso:	
	1° Allestimento delle navi da guerra di 1 ^a classe - <i>Lauria, Morosini e Doria</i>	
	2° - Allestimento delle navi da guerra di 2 ^a classe - <i>Etna, Stromboli e Vesuvio</i>	
	3° Allestimento delle navi da guerra di 3 ^a classe (cannoniere) - <i>Volturmo e Curtatone</i>	
	4° Allestimento delle navi da guerra di 3 ^a classe (incrociatori-torpedinieri) - <i>Montebello e Monzambano</i>	
	5° Allestimento delle navi da guerra di 3 ^a classe (avvisi) - <i>Galileo ed Archimede</i>	
	6° Costruzione ed allestimento della nave da guerra di 3 ^a classe (incrociatore-torpediniere) - <i>Confienza</i>	
	7° Costruzione delle navi da guerra di 1 ^a classe - <i>Re Umberto, Sicilia e Sardegna</i>	22,000,000 »
	8° Costruzione della nave da guerra di 2 ^a classe - <i>Ettore Fieramosca</i>	
	<i>b)</i> Nuove costruzioni:	
	9° Costruzione di due navi da guerra di 2 ^a classe (protette)	
	10° Costruzioni di quattro navi da guerra di 3 ^a classe (incrociatori-torpedinieri)	
	11° Costruzione di due navi da guerra di 3 ^a classe (cannoniere)	
	12° Costruzione di torpediniere di alto mare e di torpediniere costiere di varie classi.	
	13° Costruzione di navi sussidiarie e di uso locale	
	14° Costruzione di palischermi a vapore, comuni e torpedinieri	
38 bis	Spese di marina relative alla colonia di Massaua	4,657,428 70
		<hr/> 78,339,504 39 <hr/>
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
39	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,270,441 42

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

40	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse)	116,000 »
----	----------------------------------------------------------------	-----------

Spese per la marina militare.

41	Costruzioni navali - Quelle indicate al capitolo n. 38 - Legge 26 dicembre 1886, n. 4213 (Spesa ripartita)	6,000,000 »
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

42	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto (Spesa ripartita)	650,000 »
----	----------------------------------------------------------------------------	-----------

43	Costruzione di un bacino di raddobbo, ecc. nell'arsenale di Spezia (Spesa ripartita)	1,050,000 »
----	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

44	Difesa delle coste - Legge 3 luglio 1884, n. 4271 (Spesa ripartita)	4,500,000 »
----	-------------------------------------------------------------------------------	-------------

12,200,000 »

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti.

45	Fondo di scorta per le regie navi armate	2,500,000 »
----	----------------------------------------------------	-------------

1707

RIASSUNTO

1708

TITOLO I.

Spesa ordinaria

1709

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	853,919 »
Spese per la marina mercantile	6,128,295 »
Spese per la marina militare.	78,339,504 39

TOTALE della categoria prima	85,321,718 39
----------------------------------------	---------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	2,270,441 42
-----------------------------------------------	--------------

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	87,592,159 81
--------------------------------------------------	---------------

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	116,000 »
Spese per la marina militare	12,200,000 »
TOTALE della categoria prima	
	12,316,000 »

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti	2,500,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	
	14,816,000 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	
	102,408,159 81

PRESIDETE. Si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani seduta pubblica alle ore due pomeridiane col seguente ordine del giorno :

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge :

Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito, ed a quella sulle pensioni ;

Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito ;

Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno ;

Stato di previsione della spesa del Mini-

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887

stero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

**Esito della votazione segreta
fatta in principio di seduta.**

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è chiusa; prego i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria:

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

(Il Senato approva).

Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi:

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali:

Votanti	72
Favorevoli	65
Contrari	7

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 5 e 5).

